



federazione
medico
sportiva
italiana

IL PUNTO SUI CERTIFICATI di IDONEITA' MEDICO SPORTIVA REGOLAMENTATO DALLE LEGGI ITALIANE

Dott. Paolo GERVASO
Commissione Medica Nazionale
Federazione Italiana Tennis

Le certificazioni in ambito sportivo sono di tipo:

- **Agonistica** : è obbligatoria ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità 18 del febbraio 1982
- **Non Agonistica** : è obbligatoria ed è regolamentata da: Decreto del Ministro della Salute del 24 Aprile 2013; dalla Legge del 9 Agosto 2013, n.98, Art. 42 bis; Legge 30 ottobre 2013, n.125; Decreto del Ministero della Salute dell'8 Agosto 2014 “Linee-guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica”; Nota esplicativa del 17 Giugno 2015 del Decreto del Ministro della Salute dell'8 Agosto 2014 e successiva Nota integrativa del 28 ottobre 2015
- **Ludico-Motoria**: è facoltativa ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Salute del 24 Aprile 2013 e dalla Legge del 9 Agosto 2013, n.98, Art. 42 bis
- **Ludico-Motoria con Particolare ed Elevato Impegno Cardiovascolare** : è obbligatoria ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Salute del 24 Aprile 2013
- **Agonistica per disabili** : è obbligatoria ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità 4 marzo 1993

1. IL CERTIFICATO AGONISTICO

La certificazione per l'attività sportiva agonistica è regolamentata dal Decreto ministeriale del 18 Febbraio 1982.

SOGGETTI TENUTI ALL'OBBLIGO:

- A) TUTTI i tesserati ad una Federazione del CONI, a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, con età minima di inizio e di fine dell'attività agonistica, stabilita da ciascuno di questi soggetti. Nota: in alcune regioni, quali ad esempio la Lombardia, l'età di inizio dei diversi sport degli Enti di Promozione è da assimilare all'età stabilita dalle Federazioni Nazionali di riferimento
- B) Studenti ai fini della partecipazione alla fase nazionale dei Giochi della Gioventù
Questa certificazione è effettuata dagli specialisti in medicina dello sport presso strutture pubbliche o private accreditate dalle Regioni.

IL CERTIFICATO NON AGONISTICO

La certificazione per l'attività sportiva non agonistica è regolamentata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, dall'art. 42-bis della Legge 09/08/2013 n. 98, dall'art.10-septies della Legge 30 ottobre 2013, n.125, oltre che dalle Linee-Guida emanate del Ministro della Salute con Decreto dell'08/08/2014 e dalle successive circolari ministeriali (Nota esplicativa del 17 Giugno 2015 e Nota integrativa del 28/10/2015)

Si ritiene inoltre precisare che la stessa circolare ministeriale del 17 giugno 2015 demanda al Coni la classificazione delle attività sportive non agonistiche ai fini della sussistenza – o meno – dell’obbligo della certificazione sanitaria: “[...] Nell’ambito dell’attività non agonistica, il CONI provvederà, sentito il Ministero della salute, ad impartire, con Nota Integrativa del 28/10/2015 entro il 31/05/2016 idonee indicazioni alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, **affinché distinguano, nell’ambito di tali attività:**

- a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;**
- b) i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;**
- c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.**

CHI PUO' RILASCIARE IL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALL'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA

- **Ciò al fine di limitare alla solo categoria sub. a) l'obbligo di certificazione sanitaria [...]". I Medici aventi potestà certificatoria in materia di attività sportiva non agonistica sono stabiliti dall'art.10-septies della Legge 30 ottobre 2013, n.125: "[...] I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai:**
- **medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti,**
- **medico specialista in medicina dello sport**
- **medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. [...]"**
- **Il modello del certificato è predefinito ed imm modificabile (Allegato C dello stesso D.M.). Si fa notare come il certificato non agonistico non consenta limitazioni, (in quanto trattasi di attività pre-post agonistica nel punto B e di attività sportive scolastiche con importante sforzo fisico nei punti A e C) a differenza di quello ludico motorio, che permette invece indicazioni di limitazioni a cui il soggetto deve attenersi.**

**Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico D.M.
.....data**

**Sig.ra / Sig.....
Nata/o ail,
residente a.....**

**Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di
pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data
....., non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività
sportiva non agonistica. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del
rilascio.**

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore

SOGGETTI TENUTI ALL'OBBLIGO

- **A. alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività para-scolastiche (Esempio: corsa campestre, tornei sportivi dopo scuola in ambito scolastico) Nota: s'intende esclusa l'Educazione Motoria curricolare**
- **B. coloro (intesi come persone fisiche) che svolgono attività organizzate dal CONI, società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del DM 18.02.1982 Nota: si intendono, pertanto, quei soggetti che – pur tesserati ad una Federazione, Ente o Disciplina sportiva associata al CONI – hanno un'età minore (8 anni) o superiore di quella definita agonistica stabilita da ciascun organo suddetto**
- **C. coloro (intesi come persone fisiche) che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale Nota: ci si riferisce ai giochi studenteschi nella fase provinciale e regionale)**
- **Con riferimento alla definizione di coloro da sottoporre alla visita per l'attività sportiva non agonistica, punto B, si ritiene opportuno precisare quanto previsto dalla successiva Circolare ministeriale del 17 Giugno 2015: “con riferimento alle definizioni dell'attività sportiva non agonistica, di cui al punto B, si ritiene:**
- **1) per “coloro” si intendono le persone fisiche tesserate (e quindi ad es. non le strutture anche se convenzionate con il Coni); 2) le definizioni riguardano esclusivamente i tesserati in Italia; le stesse non sono, pertanto, rivolte agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia.**

IL PROTOCOLLO DI VISITA federazione medico sportiva italiana

Il protocollo di visita è nazionale ed è definito dal Decreto del Ministero della Salute dell'8/08/2014 "Linee-guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica". Esso prevede: a) l'anamnesi b) l'esame clinico con misura della pressione arteriosa c) un' elettrocardiogramma. "[...] un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato **almeno una volta nella vita**;

Per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare e per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio

cardiovascolare [...]" necessiterà

un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale

“Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport oppure, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.”

La Federazione Medico Sportiva Italiana, il Collegio dei Medici Federali ed il Coni hanno, però, concordato che l’ECG basale venga effettuato con periodicità annuale in ogni caso e compreso nel protocollo. La Federazione Medico Sportiva Italiana richiede espressamente ai propri soci che nell’effettuazione della visita medico-sportiva effettuino contestualmente l’ECG senza aumenti di costo.

La certificazione ha validità annuale, con decorrenza dalla data di rilascio. **La visita non agonistica (a differenza dell’agonistica) non è specifica per sport** ma consente al soggetto tesserato o all’alunno a cui esclusivamente è rivolta di praticare tutte le discipline anche se il medico in questo caso e particolarmente lo specialista in medicina dello sport per competenza può consigliare al soggetto le migliori pratiche.

La certificazione tuttavia obbliga alla dichiarazione **“che il soggetto non presenta controindicazioni o patologie in atto alla pratica sportiva non agonistica”**. La documentazione relativa alla visita deve essere conservata almeno 1 anno a cura del medico certificatore.

I pediatri e i medici di medicina generale possono conservare la documentazione anche nella cartella informatizzata del paziente. Nel caso di rilevamento di condizione non idonea nella certificazione non agonistica seppure non esplicitamente dichiarato dalla legge si rende necessario comunicare per iscritto al paziente e ai genitori in caso di minore e con sottoscrizione di ricevimento la non concessione di idoneità non agonistica e gli eventuali accertamenti utili.

IL CERTIFICATO PER ATTIVITA' LUDICO MOTORIA

La Legge 9 agosto 2013, n.98 (cd. "Decreto del Fare") ha **soppresso l'obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013** «[...] Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, **è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale [...]**».

Tale certificazione è per i soggetti che svolgono attività sportiva o fisica, se **non tesserati alle federazioni sportive nazionali, discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI**. Esempio: nuoto, palestra, calcetto, sci, ecc. svolti da soggetti non tesserati.

La soppressione dell'obbligo non comporta la soppressione della certificazione in sé, che di conseguenza **è facoltativa**.

La certificazione per tale attività può essere comunque richiesta da palestre o altri impianti ai fini assicurativi. Rimane un rapporto privato tra erogatore e utente e può essere effettuata da tutti i medici iscritti all'Ordine dei Medici. La certificazione è rilasciata su apposito modello predefinito e può prevedere limitazioni (es. attività solo isotonica o isometrica lieve, moderata, ecc.)

I medici della FMSI per indicazione della stessa hanno un indirizzo di effettuare un ECG basale contestualmente alla visita. La certificazione ha validità annuale. (allegato D gazzetta Uff)

Allegato A attività ludicomotorie

Allegato B

Certificato di idoneità alla pratica di attività ludico-motoria D.M.data

Sig.ra / Sig.....

Nata/o ail

residente a.....

Classe di ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA, di cui all'Allegato A

.....

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività ludico-motoria.

Il presente certificato ha validità[annuale/biennale/altro (specificare)] dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore

IL CERTIFICATO PER ATTIVITA' SPORTIVE DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE

La certificazione per l'attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è regolamentata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Necessitano di questo certificato i partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludicomotorio, patrocinate da Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva che non sono tesserati ai suddetti organismi e prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe. In questi casi, il controllo medico deve necessariamente comprendere, oltre alla rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri eventuali accertamenti ritenuti utili e opportuni a giudizio del medico. I certificati possono essere rilasciati dai medici specialisti in medicina dello sport, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, limitatamente ai loro assistiti, su apposito modello predefinito (ed imm modificabile, Allegato D dello stesso D.M.).

La documentazione deve essere conservata per almeno 1 anno.

Allegato D

**Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva (LUDICO-MOTORIA)
di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, ex art. 4 D.M.....**

Sig.ra /Sig.....

Nata/o ail,

residente a.....

**Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di
pressione arteriosa rilevati, nonché del referto degli esami strumentali
eseguiti.....,
non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva di cui
all'articolo 4 del D.M.....**

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore

LEGGI DI RIFERIMENTO

http://www.fmsi.it/images/pdf/leggi/Circolare-CONI-_-2016.06.10-_-certificazione-medica.pdf

http://www.fmsi.it/images/pdf/leggi/Nota-Integrativa-Ministero-Salute_28.10.2015.pdf

http://www.fmsi.it/images/pdf/leggi/DM.2014_Linee-guida-cert-sportivi.pdf

http://www.fmsi.it/images/pdf/leggi/52207_1.pdf

<http://www.fmsi.it/images/pdf/leggi/dm24042013-20130122.zip>

**IN
CONCLUSIONE**

Secondo la legge e le interpretazioni della FIT

- **Tutti i Soci di una SSD affiliata alla FIT (es Tc. Pavia) e quindi tesserati** che calcheranno anche una sola volta nell'anno il campo da tennis
- Dovranno presentare il certificato di idoneità all'attività sportiva NON Agonistica.
- Chi non intenderà svolgere mai attività tennistica dovrà comunicarlo per iscritto. Potrà però effettuare nuoto, biliardo, giochi di carte anche se tesserato/a x federazioni relative.
- Chi frequenta la palestra (Attività Ludico Motoria) se il Consiglio lo riterrà opportuno, dovrà presentare Certificato di idoneità per Attività Ludico Motoria semplice o se di oltre 60 anni o con altri fattori di rischio cardiovascolare o a prescindere dall'età, se affetto da patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare, un certificato integrato da eventuali ulteriori accertamenti decisi dal Medico certificatore

Grazie per l'attenzione

1979 / 2019

40 anni dalla vittoria del TC Pavia del Titolo Italiano di Serie C

